



Consonanze 21

Federico Russo

SUFFRAGIUM

MAGISTRATI, POPOLO E DECURIONI
NEI MECCANISMI ELETTORALI DELLA *BAETICA* ROMANA



Federico Russo

Suffragium

Magistrati, popolo e decurioni
nei meccanismi elettorali della *Baetica* romana

LEDIZIONI

CONSONANZE

Collana del
Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici
dell'Università degli Studi di Milano

diretta da Giuseppe Lozza

21

Comitato scientifico

Benjamin Acosta-Hughes (The Ohio State University), Giampiera Arrigoni (Università degli Studi di Milano), Johannes Bartuschat (Universität Zürich), Maria Patrizia Bologna (Università degli Studi di Milano), Alfonso D'Agostino (Università degli Studi di Milano), Maria Luisa Doglio (Università degli Studi di Torino), Bruno Falchetto (Università degli Studi di Milano), Alessandro Fo (Università degli Studi di Siena), Luigi Lehnus (Università degli Studi di Milano), Maria Luisa Meneghetti (Università degli Studi di Milano), Michael Metzeltin (Universität Wien), Silvia Morgana (Università degli Studi di Milano), Laurent Pernot (Université de Strasbourg), Simonetta Segenni (Università degli Studi di Milano), Luca Serianni (Sapienza Università di Roma), Francesco Spera (Università degli Studi di Milano), Renzo Tosi (Università degli Studi di Bologna)

Comitato di Redazione

Stefania Baragetti, Guglielmo Barucci, Virna Brigatti, Edoardo Buroni, Silvia Gazzoli, Maddalena Giovannelli, Cecilia Nobili, Marco Pelucchi, Stefano Resconi, Luca Sacchi, Francesco Sironi

ISBN 978-88-6705-960-7

© 2019

Ledizioni – LEDIpublishing
Via Alamanni, 11 – 20141
Milano, Italia
www.ledizioni.it

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico, senza la regolare autorizzazione.

Indice

Introduzione	7
1. <i>Ius suffragii</i> . Circoscrizioni elettorali e comunità locali della <i>Baetica</i> Romana	15
1.1 Le circoscrizioni territoriali: <i>curiae</i> , <i>tribus</i> e <i>centuriae</i> . Quali criteri di definizione?	15
1.2 Una curia particolare: la <i>curia incolarum</i> di Malaca	18
1.3 La <i>curia libertinorum</i>	22
1.4 Analogie tra il sistema elettorale malacitano e i meccanismi elettorali di Roma	27
1.5 Le <i>curiae</i> di Malaca e le <i>tribus</i> di Roma: criteri di registrazione	30
2. <i>Ius honorum</i> . La questura	41
2.1 La questura locale: <i>munus</i> o <i>honor</i> ?	41
2.2 In assenza dei questori: la gestione della cassa pubblica	44
2.3 <i>Quaestores</i> in comunità italice	48
2.4 La questura a Roma alla fine della Repubblica	55
2.5 Attestazioni di <i>quaestores</i> locali in <i>Baetica</i> e nell' <i>Hispania Tarraconensis</i>	58
3. Le cariche non elettive: <i>interreges</i> e prefetti locali	69
3.1 <i>Praefecti</i> e <i>interreges</i> locali: la testimonianza della <i>Colonia Genetiva Iulia</i>	69
3.2 Il <i>praefectus relictus</i> della <i>Colonia Genetiva Iulia</i> . Profilo e funzioni	72
3.3 Quali <i>praefecti</i> in Italia? Il problema della <i>Lex Petronia</i>	79
3.4 <i>Praefecti</i> come sostituti di personaggi di spicco delle élites locali e non	83
3.5 Per concludere: varie tipologie di prefetti locali	91
3.6 <i>Interreges</i> e <i>praefecti</i> : differenze e analogie	94
3.7 Profilo dell' <i>interrex</i> a Roma	99
3.8 Prefetti di nomina decurionale, <i>prefetti relictis</i> e altre magistrature	103
3.9 Magistrati <i>adlecti</i>	108
3.10 Su una prerogativa particolare del prefetto ursonense	110
4. La <i>dignitas</i> dei <i>decuriones</i> e la sua perdita: <i>infamia</i> e <i>ignominia</i>	115
4.1 L'indegnità come causa d'espulsione dai senati locali. Testimonianze dalla <i>Lex</i> della <i>Colonia Genetiva Iulia</i> e dalla <i>Tabula Heracleensis</i>	115
4.2 Il capitolo 105 dello statuto ursonense: il concetto di <i>infamia</i>	121
4.3 <i>Nota censoria</i> e <i>quaestio</i>	130
4.4 Sulla dignità e l'idoneità dei decurioni	134
4.5 Accuse di indegnità: la testimonianza della <i>Tabula Larinas</i>	142
4.6 L'esercizio dell'arte scenica a Roma e lo stigma dell' <i>infamia</i>	151

5. Il <i>crimen ambitus</i> a Roma e nelle comunità della <i>Baetica</i> romana: differenze ed analogie	157
5.1 Misure legislative contro la corruzione elettorale a Roma e nei centri locali dell'impero: il capitolo 132 della <i>Lex Coloniae Genetivae Iuliae</i> e la <i>Pro Murena</i> di Cicerone	157
5.2 Disposizioni contro l' <i>ambitus</i> a Roma negli ultimi decenni della Repubblica e possibili influenze sullo statuto ursonense	162
5.3 Altre forme di distorsione del procedimento elettorale secondo il dettato della <i>Lex Malacitana</i>	166
5.4 Altre forme di corruzione elettorale previste dallo statuto ursonense: il ruolo degli aventi diritto al voto e le punizioni a loro carico	176
6. Un caso di <i>commendatio</i> locale dalla <i>Baetica</i> romana (CIL 2, 1282c)	185
6.1 Una dedica da Siarum da parte di di M. Cutius M. f. Gal. Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus Arrius Proculus Iulius Celsus	185
6.2 Una dedica da parte del nipote di Aemilius Papus	186
6.3 Un caso di <i>commendatio</i> locale	190
Conclusioni	197
Statuti locali	201
Iscrizioni	203
Fonti letterarie	209
Bibliografia	215

Introduzione

L'evidenza epigrafica proveniente dall'Iberia romana, ed in particolare (ma non solo) dalla provincia *Baetica*, ci restituisce un quadro tanto ricco quanto complesso dei meccanismi che regolavano ogni aspetto della vita amministrativa delle locali comunità. I due documenti più complessi, completi ed importanti, a cui ci riferiremo in continuazione nelle pagine seguenti, sono la costituzione della colonia cesariana della città di Urso (la *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*) e la cosiddetta *Lex Flavia municipalis*.¹ Quest'ultima è testimoniata da una

Questo volume espone i risultati di una più ampia indagine condotta presso l'Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik dell'Università di Vienna nel quadro di un Lise-Meitner-Projekt dal titolo "Wahlgesetze von *Baetica*: Zentrale und Lokale Gesetzgebung", finanziato dal Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung austriaco (Projektnummer: M2142). Alcuni di essi (cfr. *infra*), già comparsi in altre pubblicazioni, sono stati ripresi, arricchiti e rielaborati all'interno del discorso più ampio che costituisce la struttura della presente monografia.

1. Per comodità e perché il problema della denominazione non costituisce l'argomento centrale della presente indagine, si userà qui l'espressione *Lex Flavia municipalis*, alternandola, quando necessario, alle denominazioni moderne delle singole leggi municipali che ad essa si riferiscono (principalmente: *Lex Imitana* e *Lex Malacitana*). In realtà, l'esistenza stessa di tale legge, nel senso di *lex data* emanata da Vespasiano per tutti i municipi a cui fu concesso lo *ius Latii*, è oggetto di dibattito, essendovi anche chi sostiene che in realtà non vi fu mai una legge di tale portata generale, ma solo leggi di volta in volta rifacentisi ad un abbozzo comune (Lamberti 1993, 235; cfr. Galsterer 1987). *Status quaestionis* in González 2008, 125-143, con discussione bibliografica. *Lex Ursonensis* = CIL 2, 5439 = Crawford 1996, I, n. 25, 393-454. Per quanto riguarda i numerosi frammenti, anche molto estesi, della cosiddetta *Lex Flavia municipalis*, cfr.: *Lex Imitana*, AE 1984, 454 (González – Crawford 1986), *Lex Salpensana*, CIL 2, 1963, *Lex Malacitana*, CIL 2, 1964. Per la *Lex Imitana*, rimando all'edizione di González – Crawford 1986 e di Lamberti 1993. Per la *Lex Flavia municipalis* in generale (e altri documenti epigrafici di carattere giuridico dalla *Baetica*), si veda D'Ors 1986. Un aggiornamento bibliografico sull'evidenza epigrafica giuridica spagnola è offerto da Caballos Rufino 2006. È talmente eterogeneo il contenuto normativo tramandato dagli statuti locali che è impossibile citare indicazioni bibliografiche che ne possano anche solo restituire un'idea. Ogni comparto ha infatti generato un'amplissima letteratura. In considerazione dell'argomento della presente indagine, citeremo alcuni titoli ad esso in qualche modo attinenti: per la formazione e le prerogative dei decurionati locali, cfr. Laffi 2006; Rodríguez Neila 2008; Segenni 2013; per il processo di municipalizzazione a livello provinciale, si veda Galsterer 1988, Galsterer 1988a; per la diffusione di alcuni tratti di legislazione centrale nel contesto provinciale iberico, cfr. Andreu Pintado 2004a, Laffi 2006, Rodríguez Neila 1991, 2008; sui decurionati locali iberici e la formazione delle élites locali, Andreu Pintado 2004, Curchin 1990, 2015. Per l'inquadramento della fondazione coloniale di Urso, cfr. Caballos Rufino 2006, 307-442. È tuttavia la *Lex Malacitana* ad offrirci una documentazione particolarmente ricca per quanto riguarda il funzionamento dell'istituto elettorale a livello locale. Interi capitoli della legge sono infatti dedicati a regolamentare

serie di frammenti, anche di notevole lunghezza e di disparata provenienza, ma sempre ricadenti entro i confini della *Baetica*, quali la *Lex Iritana*, la *Lex Malacitana*, la *Lex Salpensana* (per citare le più note e le più studiate, il nome delle quali proviene dal municipio a cui esse afferivano²), i quali non solo presentano parti che in tutto e per tutto coincidono, ma, in quei luoghi in cui risultano lacunosi, si completano a vicenda, cosicché, sebbene non si possa giungere ad una conoscenza completa di tali statuti (o più in generale del provvedimento flavio), si può dire che buona parte di questi è oggi a noi nota.

L'eterogeneità dei temi trattati entro le costituzioni dei municipi dell'Iberia romana ha dato l'avvio ad una serie particolarmente ricca di studi, centrati, da un lato, su specifici aspetti giuridici regolamentati dalle leggi locali, dall'altro su edizioni più o meno complete (soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del commento giuridico, il più ostico da affrontare in uno studio complessivo) di quest'ultime.

Fra gli argomenti trattati negli statuti spagnoli (useremo questa espressione per comodità di esposizione, nella consapevolezza sia della sua genericità che del suo significato non del tutto appropriato), che spaziano dalla gestione degli spazi pubblici del centro alle istituzioni di vere e proprio *quaestiones* per determinati casi, vi è un campo che, per ampiezza e contemporaneamente per

minuziosamente problematiche di argomento elettorale; si veda, a titolo esemplificativo, il capitolo 54, che prescrive con chiarezza tutti i requisiti di cui un candidato alle magistrature cittadine deve essere in possesso: *ingenuitas*, età non inferiore ai 25 anni, non aver già rivestito la medesima carica nei precedenti 5 anni. Alla fine del capitolo si prescrive, in modo più generico (e non del tutto chiaro) che ciascun candidato non debba essere in quella posizione tale che, se fosse cittadino romano, gli sarebbe impedito correre per una magistratura. Altri capitoli sono interamente dedicati alla trattazione di fatti inerenti alla questione elettorale, quali ad esempio il capitolo 55, in cui si descrive come si deve provvedere materialmente alla raccolta di voti, il capitolo 56, che spiega come si debba procedere nel caso in cui due candidati ottengano il medesimo numero di voti. Per un sintetico inquadramento storico-giuridico dei capitoli citati della *Lex Malacitana*, cfr. il commento *ad loc.* in González – Crawford 1986. Per la comprensione dei meccanismi elettorali a livello locale è ora fondamentale lo statuto di Troesmis, che, al pari della *Lex Malacitana*, regola dettagliatamente diversi aspetti della consultazione elettorale. La vicinanza tra questo statuto e la *Lex di Malaca* è stata esplorata ed evidenziata da Eck 2016. Il contributo del 2016 è il più completo tra i vari che lo studioso tedesco ha dedicato a questo importantissimo documento. Tra questi, citiamo in particolare, perché di rilevanza elettorale, Eck 2013.

2. Per uno sguardo d'insieme sui cosiddetti statuti spagnoli (oltre alla *Lex* di Urso, statuti municipali quali, per citare quelli maggiormente noti, la *Lex Iritana*, la *Lex Salpensana* e la *Lex Malacitana*, quest'ultime tutte riconducibili alla cosiddetta *Lex Flavia municipalis*), cfr. in sintesi e con rimandi bibliografici essenziali, Mangas 2001, Galsterer 2006, González 2008, Caballos Rufino 2009. Da ultima, Das Graças Pinto De Britto 2014. Ancora essenziale, D'Ors 1953, per un'edizione e ampia analisi e commento dell'evidenza epigrafica giuridica spagnola, comprese le *leges succitate*. Per la *Lex Iritana*, integrata dai numerosi frammenti della *Lex Malacitana*, cfr. González – Crawford 1986, Lamberti 1993, Wolf 2011. Per gli statuti locali provenienti dall'Italia, quali la *Lex* di Taranto o la *Tabula Heracleensis*, oltre alle rispettive edizioni contenute in Crawford 1996, vd. in particolare Cappelletti 2011, con ampie indicazioni bibliografiche.

omogeneità, merita un'attenzione del tutto particolare e che pure è stato trattato solo saltuariamente: quello elettorale.

Grazie in particolare ad alcuni capitoli della *Lex Malacitana*, si è riusciti a ricostruire in dettaglio le operazioni di voto prescritte dal locale statuto, che altro non sarebbe stato che una replica di quanto disposto dalla *Lex Flavia municipalis* (e come tale verrà trattato nel corso dell'indagine). Tale è la minuziosità che i capitoli in questione applicano nel regolare dettagli anche minimi del meccanismo elettorale, che la legge di Malaca è stata non di rado utilizzata per colmare le lacune della nostra conoscenza relativa all'istituto elettorale dell'*urbs* di Roma. Tale approccio comparativo risulta, nella prospettiva della presente indagine, di particolare interesse, poiché ammette esplicitamente dei legami – la cui natura qui indagheremo – tra norma locale e norma centrale, ad implicare che la seconda abbia funzionato da modello, diretto o mediato, per la prima. Senza entrare in questo momento nei termini di una questione particolarmente complessa, i cui contorni dovrebbero chiarirsi alla fine di questa ricerca, preme qui sottolineare il legame, dal punto di vista legislativo, che dovette esserci tra Roma e i centri periferici del suo impero: se, infatti, a Roma era necessario fornire un centro locale, in Italia o in provincia, di una determinata norma, o, per meglio dire, se era necessario dare delle regole che permettessero alle comunità locali di gestire un determinato aspetto della vita amministrativa del centro in questione, è del tutto logico, appunto, ed anzi probabile, che il legislatore centrale (usiamo, anche in questo caso, con la dovuta cautela un'espressione di immediata comprensione, ma che non si attaglia *tout court* al complesso caso della produzione legislativa in Roma per i centri periferici) ricorresse all'ampio bacino legislativo di norme, regole, leggi recenti o antiche, vigenti o soppiantate da provvedimenti seriori, che aveva a disposizione per la regolamentazione degli infiniti aspetti amministrativi relativi all'*urbs*.

In questo senso allora, in quello cioè di un approccio di tipo comparativo tra legge locale e legge centrale, la ricerca qui proposta, concentrata proprio sull'aspetto elettorale così come è descritto in gran parte (ma non solo) dalla *Lex Malacitana*, non si limiterà, come altrove accaduto, ad una minuziosa descrizione del meccanismo elettorale malacitano; piuttosto, essa andrà oltre all'aspetto puramente formale dell'istituto elettorale, cercando quelle che si potrebbero chiamare le fonti legislative, di Roma città, da cui esso prese ispirazione, o, per meglio dire il modello a cui esso fu riferito.

Un esempio che avremo modo di sviluppare può aiutare a comprendere la differenza, sostanziale, tra i due approcci menzionati: secondo la legge di Malaca, gli *incolae* potevano votare in una sola *curia*, vale a dire distretto elettorale, di volta in volta tirata a sorte. Il capitolo, posto in questi (semplici) termini, non sembra porre problemi. E tuttavia, uno sguardo più attento fa emergere una serie di questioni che riguardano non solo questo specifico aspetto del meccanismo elettorale malacitano, ma anche la posizione politico-

sociale degli *incolae* nel tessuto della comunità locale e, soprattutto, l'applicazione di norme analoghe a quelle che troviamo vigenti a Roma ma per altri gruppi di individui (al pari degli *incolae*, giuridicamente omogenei e diversi dall'orizzonte civico di appartenenza, vale a dire i Latini). E d'altra parte, il caso appena citato non può nemmeno ridursi ad un semplice esempio di trasposizione a livello locale di una norma valida a Roma, poiché nel primo caso sussiste un elemento di grande importanza, che pare ignorato dalla legge malacitana (certo non per una svista, ma, come vedremo, per precisi motivi politici) e che è invece assente a Roma, almeno per quanto riguarda il sistema di votazione adottato per i Latini di passaggio in città, il *domicilium*.

Senza anticipare questioni su cui avremo modo di tornare ampiamente, e che richiedono ben più spazio di quello offerto da una semplice introduzione, è bene ribadire che il presente studio non costituisce un'indagine dell'istituto elettorale nelle comunità romane e latine dell'Iberia in sé, quanto piuttosto un'indagine alla luce delle testimonianze offerteci non solo dalla ricchissima legislazione vigente a Roma città, ma anche degli altri statuti locali oggi a nostra conoscenza, prevalentemente provenienti dall'Italia (ma non solo, si pensi alla *Lex* di Troesmis), che presentano sorprendenti, ed in parte ancora inesplorati, punti di contatto con gli statuti giuridici spagnoli, a suggerire l'esistenza di una sorta di *koinè* legislativa e giuridica, tutta immanente al mondo romano, che, indipendentemente dalla collocazione geografica dei centri da essa interessati (e quindi anche dalla loro posizione giuridica), influenzò, in misura non trascurabile, la vita amministrativa di tali comunità, il cui modello, con i dovuti adattamenti, dovette rimanere quello romano, anche nello specifico campo elettorale.

Si è detto che l'argomento elettorale è caratterizzato, tra tutti quelli affrontati dai bronzi giuridici spagnoli, da una certa omogeneità, riferendosi esso ai diversi aspetti della raccolta dei voti per l'elezione dei magistrati locali. In realtà, ancora una volta, se si abbandona la mera descrizione del meccanismo di raccolta dei voti, per quanto interessante e problematico esso sia, dobbiamo ammettere che anche la sezione elettorale degli statuti locali della *Baetica* pone una serie di problemi ben più complessi, che certamente esulano dalle regole relative all'espressione del voto popolare: ecco che allora abbiamo a che fare, ad esempio, con il problema della *dignitas* di coloro che potevano accedere in prima istanza alle magistrature locali e poi ai decurionati delle loro città. Cosa si intendeva per *dignitas*, ad esempio, ad Urso? E soprattutto, in cosa consisteva l'accusa di *indignitas* che poteva essere volta ad un decurione ex magistrato, e che poteva farlo decadere dall'*ordo*, nel caso si fosse rivelata provata? E ancora, sempre per fare un esempio della complessità e dell'eterogeneità delle questioni affrontate nelle prossime pagine, in che modo un magistrato regolarmente eletto poteva farsi sostituire da un prefetto? E che tipo di prefetto poteva sostituire un duoviro, dopo che la figura dell'*interrex*, che, evidentemente mutuata dall'esempio romano, doveva fare le veci del magistrato supremo, fu

ritirata progressivamente dai centri locali dell'impero, a favore appunto di una nuova figura di prefetto? In che misura, ancora, si differenziava un prefetto di nomina duovirale (il cosiddetto prefetto *relictus*) da quello di nomina decurionale?

Infine, per tornare nel campo delle magistrature più propriamente elettorali (vale a dire legate ad un regolare processo di *creatio*), come si può spiegare la vicenda della questura locale, le cui attestazioni nelle epigrafi dei centri locali italici e provinciali sembrano ridursi progressivamente, per poi essere riaffermata a livello statutario nella *Lex Flavia municipalis*?

Tutti questi temi, che a loro volta si portano dietro questioni altrettanto complesse come quelle dello status di *incolae* e *liberti* entro le comunità di appartenenza (con relativi diritti civili e politici) o dell'affermazione, a livello locale, di pratiche di *commendatio*, che rientravano tipicamente tra le prerogative dell'imperatore piuttosto che tra quelle di un patrono locale (l'unico caso di tale pratica in un centro locale verrà oltre esaminato), provano come un approccio meramente descrittivo dell'istituto elettorale non faccia altro che cogliere la superficie di una questione immensamente più complessa e profonda, che andava a coinvolgere ogni aspetto della vita politico-amministrativa dei centri dell'impero romano.

Un problema in particolare, ancora legato al tema elettorale e vale a dire il trattamento del *crimen de ambitu* a livello locale, dimostra come un'analisi comparata tra norma centrale e norma periferica possa dirci molto sulla natura e sul significato di quest'ultima, in particolare rivelando il forte grado di innovazione della legge locale rispetto a quella, analoga, vigente a Roma città.

Anticipando alcune considerazioni su cui ci soffermeremo oltre, diremo solo che, mentre a Roma erano i candidati-corruttori ad essere oggetto di pene comminate per chi fosse riconosciuto colpevole di *ambitus*, a Urso furono in particolare i corrotti, vale a dire coloro che vendevano il proprio voto o si mettevano in qualche modo al servizio dei candidati, ad essere colpiti, peraltro non tramite semplice multe (che invece erano comminate ai candidati corruttori), ma mediante la perdita dei diritti civili, ed in particolare, per restare in campo elettorale, con il veto di candidarsi e di esprimere il proprio voto per un certo periodo di tempo. Per chi conosce la pur complessa legislazione *de ambitu* di Roma, tali sanzioni non possono che sorprendere, non solo e non tanto per la durezza che le caratterizzano, ma soprattutto ed in particolare per i soggetti su cui si appuntavano.

Dunque, la dialettica che viene emergendo tra legislazione centrale e legislazione locale appare particolarmente complessa, e ben lontana dallo schema, caro a parte della dottrina moderna, che vuole nella seconda una versione tralaticia, e spesso inesatta, della prima.

Al contrario, i bronzi giuridici spagnoli, nel caso specifico qui indagato della legislazione elettorale, dimostrano senza ombra di dubbio un legame con l'analoga legislazione vigente a Roma, distanziandosene nel contempo in più punti. Naturalmente, la spiegazione di tale meccanismo si può agevolmente

collegare al fatto che un piccolo centro come Malaca, ad esempio, avrà avuto diverse esigenze rispetto ad una metropoli come Roma (il che avrebbe però comportato soprattutto, come riconosciuto, adattamenti formali più che sostanziali); e tuttavia – ciò che è non è stato esplorato a sufficienza e che invece sarà al centro delle prossime pagine – le modalità tramite cui leggi romane furono cambiate, modificate o del tutto stravolte per essere rese adatte agli statuti che Roma forniva ai centri del suo impero dimostrano come tali “adattamenti” andarono ad incidere molto più sull’aspetto sostanziale che su quello formale delle leggi di volta in volta codificate. Tutto questo sarà affrontato senza discutere un problema ormai annoso, e che poco avrebbe potuto apportare in termine di risultati alla nostra indagine, della differenza tra *lex data* e *lex rogata*,³ semmai, si spera, una più precisa conoscenza di come lacerti di legislazione romana, o intere leggi romane *tout court*, si siano riversate negli statuti locali della Spagna romana potrebbe contribuire a meglio articolare il discorso sulle differenze tra *lex data* e *lex rogata*,⁴ senza che queste entrino nel merito della nostra discussione.

Qualche parola va poi spesa sul tipo di documentazione che l’indagine ha preso in esame. Sarebbe stato ingenuo pensare di poter ricostruire meccanismi ed istituti particolarmente complessi (e, purtroppo per noi, ancora in parte oscuri o poco conosciuti) con il solo ausilio dei bronzi giuridici spagnoli, che pure sono particolarmente prodighi di informazioni di ogni genere. Anch’essi, infatti, al di là delle lacune testuali che pure li caratterizzano, presuppongono una complessa struttura legislativa solo evocata degli statuti stessi. È dunque a questo punto che fonti di altro tipo, spesso mai accostate ai nostri statuti, hanno permesso, in modo anche importante, di completare e meglio comprendere quanto trasmessoci dalle costituzioni locali della Spagna romana. Tra tali fonti, in primo luogo vanno citate, come sopra menzionato, importanti e complesse testimonianze epigrafiche, ancora di tipo statutario, provenienti dall’Italia, come la *Tabula* di Heraclea, lo statuto di Taranto e le *Tabulae* (in osco e latino) di Banzì: i dati da esse forniti, pur tenendo conto delle numerose differenze (cronologiche, giuridiche, etc.) che le separano dagli statuti della *Baetica*, hanno permesso di chiarire in molti punti quanto regolato dalle costituzioni dell’Iberia romana (tra l’altro, con procedimento inverso ma altrettanto valido, quest’ultime hanno contribuito a meglio comprendere alcuni aspetti delle costituzioni italiane). E tuttavia, accanto a questo tipo di testimonianza epigrafica, per tipologia più direttamente accostabile ai bronzi spagnoli, un ruolo importante è stato rivestito dalla documentazione epigrafica di tipo frammentario, vale a dire dalla miriade di iscrizioni di vario tipo (onorarie, funerarie, decreti decurionali, etc.), provenienti da ogni parte dell’impero (ma, in particolare, ancora una volta da Spagna e Italia), che hanno

3. Vd. oltre per riferimenti bibliografici a questo particolare aspetto del problema.

4. Su cui da ultima, con ampia discussione bibliografica, Das Graças Pinto de Britto 2014.

ulteriormente contribuito a completare il mosaico di informazioni forniteci dagli statuti della *Baetica*.

Tra queste, vale la pena qui citare un'iscrizione che menziona, a proposito della raccolta dei voti in un municipio della *Baetica*, una curia dedicata ai soli liberti (*curia libertinorum*); come si intuisce, una tale testimonianza, su cui ci soffermeremo lungamente oltre, spalanca letteralmente le porte ad un campo di ricerca particolarmente complesso, ponendo essa dei precisi richiami, a livello locale, alla *curia incolarum* della *Lex* di Malaca, ma anche, a livello centrale, alle modalità tramite cui i liberti votavano a Roma.

Un'iscrizione, dunque, che pure ha ricevuto scarsissima attenzione, dimostra icasticamente quello schema dialettico tra legge centrale e legge locale che costituirà, per così dire, il *fil rouge* della presente indagine, a fronte dell'apparente eterogeneità dei temi di volta in volta trattati.⁵

A questo proposito, è necessario un chiarimento sul tipo di problemi su cui si è scelto, programmaticamente, di concentrare l'attenzione, a scapito di altre questioni che, seppur di pari interesse, sono state toccate solo marginalmente. Come accennato, l'evidenza epigrafica presa in esame, arricchita da una mole non indifferente di informazioni provenienti da documenti di altro tipo, risulta particolarmente ricca e dettagliata nella descrizione dei meccanismi amministrativi, inclusi quelli di carattere elettorale, vigenti nelle comunità periferiche dell'impero romano. A fronte di questo vastissimo panorama è stato necessario scegliere quei temi che, più di altri ed in particolar modo, potessero rendere icasticamente un'idea della problematicità delle questioni affrontate e soprattutto andassero a toccare i vari protagonisti del momento elettorale in tutti i suoi aspetti: il popolo, innanzitutto, il soggetto che, in modi ben definiti, dava un'impronta ben precisa alla vita politica locale grazie all'espressione del suffragio entro l'assemblea comiziale; in secondo luogo i magistrati. A questo proposito, si è scelto di concentrarsi su un solo tipo di magistratura elettiva, la questura, poiché essa, a fronte delle altre cariche locali, appare come la più problematica e, contemporaneamente, come la meno esplorata. Sempre in campo di cariche pubbliche, si è poi scelto di approfondire in particolare due figure, il *praefectus* e l'*interrex*, che non provenivano da un regolare suffragio popolare ma dalla nomina, effettuata in situazioni e secondo modalità particolare, da parte di altri magistrati regolari o da parte dei decurioni. In questo modo, tramite cioè una trattazione mirata di figure precise, si è potuto avere un quadro complesso delle varie e numerose problematiche che concernevano le magistrature locali, elettive e non. In terzo luogo, ci si è soffermati su alcuni aspetti relativi allo status di decurione, quello status, cioè, a cui tutti gli ex magistrati, di regola, giungevano una volta usciti di carica. Anche in questo caso si è scelto di approfondire un tema relativo alla condizione di

5. Parte delle considerazioni svolte nel presente volume è stata presentata in una serie di studi preparatori pubblicati di recente: cfr. Russo 2018 e Russo 2018b. Complementare a questa indagine, per i temi ivi trattati, è da considerare Russo 2018a e Russo 2018c.

decurione che, pur essendo ampiamente testimoniato dalle fonti, non è stato mai esplorato, vale a dire quello della *dignitas* decurionale e della sua eventuale perdita (che implicava la decadenza dallo status di decurione, con tutta una serie di ripercussioni sui diritti civili e politici dell'ex decurione analizzati oltre).

Visto poi l'argomento principale di riferimento dell'indagine, vale a dire l'istituto elettorale locale in tutte le sue sfaccettature, non si poteva non soffermarsi sui vari metodi per distorcere il regolare funzionamento, anche perché essi sono ampiamente trattati proprio dalle costituzioni al centro dell'analisi.

A dimostrazione poi di quanto accennato sopra, e cioè dell'esistenza di precise analogie tra uso vigente a Roma e sua ricezione a livello periferico, vedremo un caso particolare di *commendatio* locale, un esempio, cioè, di applicazione di una procedura di età imperiale tipicamente romana (posta a disposizione dell'imperatore per la scelta dei candidati alle magistrature) entro l'agone elettorale di una comunità provinciale della *Baetica*.